



ALLEANZA ASSICURAZIONI

Valore Futuro+

DI ALLEANZA

Contratto di assicurazione di tipo Multiramo

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Aggiornamento al 14 gennaio 2026

Le presenti Condizioni di assicurazione, unitamente al Documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d'investimento assicurativi (KID) e al Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP) devono essere consegnati al Contraente prima della firma della Proposta di assicurazione.

Il contratto è realizzato secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico "Contratti Semplici e Chiari" coordinato dall'ANIA, aggiornate in base alle "Linee Guida per contratti chiari e comprensibili 2024".

I testi delle condizioni di assicurazione sono stati realizzati, con l'obiettivo di facilitarne la lettura e la consultazione, utilizzando un linguaggio il più possibile semplice e di utilizzo comune. Il testo è stato corredato di alcuni esempi pratici per facilitare la comprensione dei passaggi più complessi.

Alleanza Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: Piazza Tre Torri 1 - 20145 Milano - Tel. +39 02 40824111

Sito internet: www.alleanza.it

Capitale Sociale Euro 210.000.000,00 i.v. - Codice Fiscale e iscrizione Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 10908160012 - Partita IVA n. 01333550323
Pec: alleanza@pec.alleanza.it - Società iscritta all'Albo Imprese IVASS n. 1.00178, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.



**ALLEANZA
ASSICURAZIONI**

INDICE

PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO	3
Avvertenze	3
Area Clienti e contatti utili	4
DEFINIZIONI	5
Quali sono le prestazioni assicurative? Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?	8
Art. 1 Oggetto del contratto	8
Art. 2 Premi e loro investimento	8
Art. 3 Prestazione, capitale protetto e garanzia	9
Art. 4 Valore del contratto	10
Art. 5 Clausola di rivalutazione	11
Art. 6 Calcolo del numero di Quote di OICR	13
Art. 7 Giorno di riferimento	13
Art. 8 Servizio di “Scelta della Linea di investimento”	14
Art. 9 Servizio “Allocazione degli investimenti” e “Riassetto automatico della Linea di investimento”	14
Art. 10 Servizio “Remix”	15
Art. 11 Servizio “Switch”	16
Art. 12 Copertura complementare in caso di lesione o decesso conseguente a infortunio	16
Che cosa non è assicurato?	19
Art. 13 Persone non assicurabili	19
Ci sono limiti di copertura?	19
Art. 14 Esclusioni e limitazioni	19
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	20
Art. 15 Dichiarazioni	20
Art. 16 Richieste di pagamento ad Alleanza	21
Quanto e come devo pagare?	22
Art. 17 Limiti e mezzi di versamento del Premio	22
Quando comincia la copertura e quando finisce?	23
Art. 18 Durata	23
Art. 19 Conclusione del contratto ed entrata in vigore dell'assicurazione	23
Art. 20 Modifica delle condizioni del contratto	23
Come posso recedere dal contratto?	24
Art. 21 Recesso	24

Sono previsti riscatti o riduzioni?	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	24
Art. 22 - Riscatto dell'assicurazione principale		24
Quali costi devo sostenere?		25
Art. 23 - Costi		25
Altre disposizioni applicabili al contratto		27
Art. 24 - Beneficiario		27
Art. 25 - Cessione, pegno e vincolo		27
Art. 26 - Non pignorabilità e non sequestrabilità		28
Art. 27 - Rinvio alle norme di legge		28
Art. 28 - Foro competente		28
Art. 29 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali		28
ALLEGATO 1	REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA FONDO EURO SAN GIORGIO	29
ALLEGATO 2	LINEE DI INVESTIMENTO, PARAMETRO DI RIPARTIZIONE E CAPITALE INVESTITO IN OICR	31
ALLEGATO 3	TABELLA LESIONI	32

PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

Valore Futuro Più di Alleanza è una soluzione assicurativa di investimento di tipo **Multiramo** che ha le seguenti caratteristiche:

- è a **vita intera**, cioè la prestazione è pagata ai Beneficiari al decesso dell'Assicurato;
- è a **Premio unico**, cioè il Contraente versa una somma di denaro all'inizio del contratto e può effettuare ulteriori versamenti aggiuntivi in corso di contratto;
- **Alleanza investe** il Premio unico iniziale e gli eventuali Premi unici aggiuntivi in parte in una **Gestione separata e parte in Quote di OICR** della Linea di investimento;
- dopo almeno un anno dalla Data di decorrenza, il Contraente può chiedere il **Riscatto**, per ottenere il pagamento in tutto o in parte del valore del contratto, con applicazione di Costi nei primi 4 anni dalla Data di decorrenza;
- il Contraente può attivare una copertura complementare facoltativa per **lesioni o decesso da infortunio** dell'Assicurato;
- a partire dalla **Data traguardo** (10 anni dalla Data di Decorrenza), il valore del contratto è maggiorato di un Bonus pari al **3%**;
- è previsto un Livello di **protezione** pari al **100% del capitale investito**; non costituisce garanzia di restituzione del capitale o di rendimento minimo.

Alla firma della Proposta di assicurazione il **Contraente può scegliere** una delle seguenti **versioni di contratto** definite "Base", "Light" e "Full" a seconda dell'attivazione o meno della copertura complementare facoltativa e del relativo capitale assicurato:

Versione	Prestazione assicurativa
Base	In caso di decesso dell'Assicurato, Alleanza paga ai Beneficiari una prestazione pari alla somma del valore del capitale investito in Gestione separata e in Quote di OICR .
Light	In aggiunta alla prestazione prevista dalla versione "Base", Alleanza paga ai Beneficiari una prestazione in caso di lesioni o decesso da infortunio dell'Assicurato pari al Premio unico versato alla firma della Proposta di assicurazione (fino a un massimo di € 150.000).
Full	In aggiunta alla prestazione prevista dalla versione "Base", Alleanza paga ai Beneficiari una prestazione in caso di lesioni o decesso da infortunio dell'Assicurato pari al doppio del Premio unico versato alla firma della Proposta di assicurazione (fino a un massimo di € 300.000).

Avvertenze

Per facilitare la lettura delle Condizioni di assicurazione, sono utilizzati i seguenti strumenti grafici:

- **carattere grassetto**: per dare maggior risalto ai concetti principali e al testo che bisogna leggere con maggiore attenzione;
- Lettera Iniziale Maiuscola: per indicare che la parola è presente e ha il significato descritto nelle definizioni;

- (vedi articolo di riferimento): per rinviare da un articolo delle Condizioni, dove un concetto è nominato, a un altro articolo, dove lo stesso concetto è spiegato più ampiamente; questa evidenza grafica è data solo la prima volta che il concetto è nominato nel testo di ciascun articolo;
- box con esempi:



Per aiutare a comprendere, con un esempio pratico, il contenuto o il funzionamento della prestazione o alcuni passaggi più complessi.

Area Clienti e contatti utili

Il Contraente può registrarsi e accedere gratuitamente all'Area Clienti dal sito internet www.alleanza.it o dall'App "Alleanza". Tramite l'Area Clienti è possibile, ad esempio:

- verificare i contratti attivi e non attivi;
- consultare il valore del contratto;
- visualizzare e scaricare la documentazione contrattuale;
- verificare i contatti dell'Agenzia di riferimento;
- consultare e aggiornare i dati personali e i consensi privacy;
- chiedere il riscatto e verificare lo stato della pratica.

Per qualsiasi chiarimento sul prodotto o ulteriore informazione è possibile contattare l'Agenzia di riferimento.

Di seguito sono indicati i contatti di Alleanza Assicurazioni:

Alleanza Assicurazioni S.p.A.
Piazza Tre Torri, 1 - 20145 Milano
Sito internet: www.alleanza.it
E-mail: tutelaclienti@alleanza.it
PEC: alleanza@pec.alleanza.it
Recapito telefonico: +39 02 40824111

Nel testo delle Condizioni, Alleanza Assicurazioni S.p.A. è indicata come Alleanza.

DEFINIZIONI

I termini di seguito indicati hanno il significato qui precisato e sono sempre riportati nel testo delle Condizioni con la lettera iniziale maiuscola.

Annualità assicurativa

La prima Annualità assicurativa è il periodo che intercorre tra la Data di decorrenza e la prima Ricorrenza annuale. Per le Annualità assicurative successive è il periodo che intercorre tra due consecutive Ricorrenze annuali del contratto.

Appendice

Documento che forma parte integrante del contratto e che è emesso insieme alla Polizza o in seguito.

Assicurato

Persona fisica sulla cui vita è stipulata l'assicurazione: i suoi dati anagrafici e gli eventi che si verificano durante la sua vita determinano il calcolo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione. Può essere una persona diversa dal Contraente. In tal caso, l'assicurazione per il caso di decesso è valida solo se l'Assicurato dà il suo consenso scritto.

Beneficiario

Persona fisica o giuridica a cui sono pagate le prestazioni previste dal contratto di assicurazione.

Capitalizzazione in Forma Composta

Incremento del capitale assicurato in base al quale le rivalutazioni maturate vanno ad aggiungersi al capitale stesso e a loro volta producono rivalutazione nei periodi successivi.

Contraente

Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione e si impegna a versare il relativo Premio.

Controvalore delle Quote di un OICR

Importo in euro calcolato moltiplicando il numero delle Quote di un OICR per il Valore unitario della Quota dell'OICR stesso nel giorno di Valorizzazione.

Costi

Oneri a carico del Contraente sui Premi versati o, se previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite da Alleanza.

Data di decorrenza

Data indicata in Polizza come data di inizio per il calcolo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione.

Data di valutazione

Coincide con qualsiasi data in cui è calcolato il valore del contratto. Ad esempio, nel caso del Documento Unico di Rendicontazione inviato annualmente da Alleanza, è la data a cui si riferisce il documento stesso.

Data traguardo

Data che costituisce il termine del Periodo traguardo.

Diritto di Recesso

Diritto del Contraente di far cessare gli effetti del contratto.

Età assicurativa

Età espressa in anni interi per cui le frazioni di anno inferiori a 6 mesi sono trascurate mentre quelle pari o superiori sono considerate come anno compiuto (es. 34 anni e 6 mesi = 35 anni; 43 anni e 5 mesi = 43 anni). Questa età viene determinata alla decorrenza del contratto e si incrementa in funzione del tempo trascorso.

Gestione separata

Portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti da Alleanza, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni del contratto.

Linea di investimento

Portafoglio di strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, OICR ecc.) che si differenzia per stile di gestione.

Livello di protezione

Il Livello di protezione del presente contratto è pari al 100% del capitale investito: tale valore costituisce il capitale protetto.

Multiramo

Prodotto assicurativo d'investimento che combina una componente assicurativa di ramo I, le cui prestazioni sono collegate al rendimento di una Gestione separata, e una componente di ramo III, le cui prestazioni sono direttamente collegate al valore di quote di OICR o fondi interni.

OICR

Organismo di investimento collettivo del risparmio: l'organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio (che può essere costituito da singoli comparti) è raccolto tra una pluralità di investitori mediante l'emissione e l'offerta di quote di fondi comuni di investimento o azioni di SICAV, gestito nell'interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi.

Parametro di ripartizione

Tasso prestabilito utilizzato per calcolare la ripartizione del Premio tra Gestione separata e Quote di OICR. La parte del Premio da investire in Gestione separata è calcolata in modo tale che, capitalizzata in Forma Composta a tale tasso dalla data di versamento fino alla fine del Periodo traguardo e sommata alla componente protetta della Linea di investimento in OICR, sia pari al capitale protetto. La parte del Premio da investire in Quote di OICR è calcolata di conseguenza. Tale parametro non costituisce garanzia di rendimento minimo. In alcuni documenti contrattuali, come ad esempio il documento di Polizza, il termine "Parametro di ripartizione" può essere chiamato "Tasso obiettivo". Il significato del termine è comunque lo stesso qui illustrato.

Periodo traguardo

Periodo al termine del quale il contratto ha l'obiettivo di maturare un valore del contratto pari al capitale protetto. Tale periodo è pari a 10 anni.

Polizza

Documento che prova il contratto di assicurazione.

Premio

Importo che il Contraente versa ad Alleanza.

Proposta di assicurazione

Modulo firmato dal Contraente, con il quale egli manifesta ad Alleanza la volontà di stipulare il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche e alle condizioni in esso indicate.

Quota

Unità di misura utilizzata per esprimere parte delle prestazioni del contratto collegata agli OICR.

Ricorrenza annuale del contratto

Anniversario della Data di decorrenza.

Riscatto

Facoltà del Contraente di ottenere in anticipo un importo, prelevato dal contratto e determinato secondo le regole definite dal contratto stesso.

Valore complessivo netto della Linea di OICR

Valore ottenuto sommando le attività presenti nella Linea di OICR (titoli, dividendi, interessi, ecc.) e sottraendo le passività (spese, imposte, ecc.).

Valore unitario della Quota di OICR

Valore ottenuto dividendo il Valore complessivo netto dell'OICR, nel giorno di Valorizzazione, per il numero delle Quote in circolazione alla stessa data.

Valorizzazione

Calcolo del valore delle Quote di OICR.



Quali sono le prestazioni assicurative? Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Art. 1 - Oggetto del contratto

Il Contraente versa ad Alleanza un Premio unico iniziale ed eventuali Premi unici aggiuntivi e Alleanza, al decesso dell'Assicurato, paga ai Beneficiari una prestazione in euro determinata:

- in parte sulla base della rivalutazione della somma investita in Gestione separata; e
- in parte sulla base dell'andamento del valore delle Quote di determinati OICR.

Il Contraente può integrare tale assicurazione principale con una **copertura facoltativa**, che prevede una **prestazione complementare** per lesioni o decesso da infortunio dell'Assicurato.

ASSICURAZIONE PRINCIPALE

Art. 2 - Premi e loro investimento

Il Contraente versa un **Premio unico iniziale** al momento della firma della Proposta di assicurazione ed eventuali **Premi unici aggiuntivi** nel corso del Periodo traguardo, che è pari a 10 anni dalla Data di decorrenza.

Alleanza può **non consentire** il versamento di Premi unici aggiuntivi.

Alleanza investe ogni Premio versato dal Contraente, al netto dei Costi (vedi art. 23) e, per il solo Premio unico iniziale, dell'eventuale parte relativa alla copertura complementare, secondo il criterio sotto indicato:

- parte nella Gestione separata Fondo Euro San Giorgio;
- parte in Quote di OICR della Linea di investimento scelta dal Contraente tra quelle disponibili.

La somma di tali valori determina il **capitale investito**.

Ogni capitale investito determina un **capitale assicurato** iniziale secondo le seguenti regole:

- Il **capitale assicurato iniziale investito in Quote di OICR** si determina moltiplicando il capitale investito per la percentuale indicata nella tabella sotto riportata, in ragione degli anni mancanti alla Data traguardo. Tale tabella è definita in base al Parametro di ripartizione pari all'1% annuo e alla componente protetta della Linea di investimento in OICR (vedi art. 3). Il relativo numero di Quote assicurate è determinato secondo quanto previsto al successivo art. 6.

Anni alla Data traguardo	Capitale in OICR
10	29,50%
9	27,26%
8	24,89%
7	22,39%
6	19,75%
5	16,95%

continua

Anni alla Data traguardo	Capitale in OICR
4	13,97%
3	10,81%
2	7,44%
1	3,85%

- Il **capitale assicurato iniziale investito in Gestione separata** si determina sottraendo dal capitale investito il capitale assicurato iniziale investito in Quote di OICR.



Esempio di calcolo del capitale investito

Premio unico iniziale:	€ 10.000,00
Premio da investire:	
€ 10.000,00 – € 100,00 (Costo percentuale pari all'1%) =	€ 9.900,00
Capitale protetto:	€ 9.900,00
Capitale investito in OICR (29,5%):	€ 2.920,74
Capitale investito in Gestione separata (70,5%):	€ 6.979,26

Per ogni investimento del Premio unico iniziale e dei Premi unici aggiuntivi, Alleanza comunica al Contraente, entro 10 giorni lavorativi dalla data di Valorizzazione delle Quote:

- la Data di decorrenza del contratto (solo per il Premio unico iniziale);
- l'ammontare del capitale investito in Gestione separata;
- il numero delle Quote di OICR attribuite, il loro Valore unitario e la data di Valorizzazione.

Tali informazioni sono indicate in Polizza per il Premio unico iniziale e in apposita Appendice per i Premi unici aggiuntivi.

Art. 3 - Prestazione, capitale protetto e garanzia

Al decesso dell'Assicurato Alleanza paga un capitale pari al **valore del contratto** (vedi art. 4) alla data del decesso, a cui si aggiunge un incremento dello **0,2% del valore in Quote di OICR**.

Alleanza adotta uno stile di gestione finalizzato, a partire dalla Data traguardo, alla protezione del capitale. Con ciò Alleanza si pone l'obiettivo di essere in grado di pagare, a partire da tale data, un valore di Riscatto non inferiore a una percentuale (Livello di protezione) del capitale investito. Il capitale investito moltiplicato per il Livello di protezione è pari al **capitale protetto**.

Questo obiettivo non costituisce garanzia di restituzione del capitale o di rendimento minimo.

Ciascun capitale investito, moltiplicato per il Livello di protezione, costituisce il capitale protetto, a partire dalla Data traguardo.



Esempio di calcolo del capitale protetto

Premio unico iniziale:	€ 10.000,00
Premio da investire:	
€ 10.000,00 – € 100,00 (Costo percentuale pari all'1%) = € 9.900,00	
Capitale protetto:	€ 9.900,00

Il capitale protetto viene riproporzionato a seguito di Riscatti parziali e decresce ogni anno dell'eventuale Premio annuo della copertura facoltativa.

Componente protetta della Linea di investimento in OICR

La Linea di investimento scelta dal Contraente può prevedere uno o più OICR con protezione di una percentuale del più alto valore patrimoniale netto raggiunto dall'OICR (vedi art. 8).

In questo caso, Alleanza calcola un valore protetto di ciascun OICR moltiplicando:

- il valore della Quota
- per la percentuale minima di protezione degli OICR che compongono la Linea
- e per il numero delle Quote complessivamente possedute dal Contraente.

La somma di tali valori determina la componente protetta della Linea di investimento in OICR.

Solo la componente in Gestione separata è coperta da **garanzia** di restituzione di un importo minimo in caso di decesso dell'Assicurato. La somma pagata da Alleanza ai Beneficiari non può essere inferiore alla somma dei capitali assicurati iniziali investiti in Gestione separata, al netto dell'eventuale Premio annuo per la copertura facoltativa ed eventualmente riproporzionata a seguito di Riscatti parziali e operazioni di "Remix" (vedi art. 10).

Art. 4 - Valore del contratto

Il **valore del contratto** varia nel tempo in base all'andamento degli strumenti finanziari in cui il capitale è investito (Gestione separata e OICR) ed è la somma di:

a. valore in Gestione separata

capitale investito in Gestione separata, comprensivo anche della rivalutazione calcolata secondo la relativa clausola (vedi art. 5), fino alla Data di valutazione.

b. valore in Quote di OICR

capitale investito in Quote di OICR alla Data di valutazione, pari al numero di Quote a tale data moltiplicato per il Valore unitario di ciascuna Quota nel giorno di riferimento (vedi art. 7), diminuito delle commissioni di amministrazione e gestione applicate da Alleanza (vedi art. 23).

c. eventuali somme non ancora investite alla Data di valutazione, al netto dei Costi sui Premi (vedi art. 23).

Art. 5 - Clausola di rivalutazione

Valore Futuro Più di Alleanza prevede la rivalutazione annuale dei capitali investiti nella Gestione separata “Fondo Euro San Giorgio” in base al rendimento della stessa Gestione e secondo i criteri indicati di seguito nonché nel Regolamento disponibile sul sito internet www.alleanza.it e in allegato al presente documento (vedi ALLEGATO 1).

Misura annua di rivalutazione

È pari al rendimento lordo annuo della Gestione separata, espresso in punti percentuali, ridotto di 1,50 punti percentuali (rendimento trattenuto).

La misura annua di rivalutazione **può essere negativa**.

Rendimento

Alleanza dichiara entro il 31 dicembre di ogni anno il rendimento lordo della Gestione separata, determinato come da Regolamento.

Il periodo di osservazione per determinare il tasso medio di rendimento decorre dal 1° novembre al 31 ottobre di ogni anno.

Per il calcolo del valore in Gestione separata (vedi art. 4), si utilizza il tasso medio di rendimento dichiarato entro il 31 dicembre dell'anno che precede la Data di valutazione.



Esempio di individuazione del tasso di rendimento

Per tutti i contratti con data decorrenza 2024, alla Ricorrenza 2025 è riconosciuto il tasso di rendimento calcolato in base al periodo di osservazione dal 1° novembre 2023 al 31 ottobre 2024.

Rivalutazione annuale

A ogni Ricorrenza annuale del contratto si determina un nuovo capitale assicurato come somma di:

- capitale assicurato alla Ricorrenza annuale precedente, adeguato della misura annua di rivalutazione come sopra stabilita, e
- ciascuna variazione del capitale assicurato effettuata a partire dalla Ricorrenza annuale precedente, a seguito di versamenti aggiuntivi, o di Riscatti parziali o di operazioni di “Remix” (vedi art. 10), adeguata della rivalutazione applicata in Forma Composta per il periodo tra la data della variazione e la Ricorrenza annuale in oggetto.



Esempio 1 - Calcolo della rivalutazione annuale

Per un contratto stipulato il 20 febbraio 2024, con pari Data di decorrenza, la parte del Premio investita in Gestione separata “Fondo Euro San Giorgio” si rivaluta per la prima volta alla Ricorrenza annuale del 20 febbraio 2025 come segue:

Premio versato:	€ 10.000,00
Premio da investire:	
€ 10.000,00 – € 100,00 (Costo percentuale pari all'1%) = € 9.900,00	
Parte di Premio investita in Gestione separata:	€ 6.979,26
Ipotesi di rendimento della Gestione separata "Fondo Euro San Giorgio" alla Ricorrenza annuale del 20 febbraio 2025:	3,00%
Misura annua di rivalutazione al 20 febbraio 2025:	
3,00% – 1,50% (valore trattenuto) = 1,50%	
Capitale rivalutato al 20 febbraio 2025:	
€ 6.976,26 × (1 + 1,50%) = € 7.083,95	
Le successive rivalutazioni avvengono alla Ricorrenza annuale del 20 febbraio 2026, 20 febbraio 2027, e così via.	

Attenzione: l'esempio sopra riportato è esemplificativo del calcolo della misura annua di rivalutazione e non tiene conto di operazioni che potrebbero intervenire in corso di contratto, come il servizio di "Riassetto automatico" (vedi art. 9) e di "Remix" (vedi art. 10). In ogni caso, i valori sopra ipotizzati sono solo indicativi e non impegnano in alcun modo Alleanza.

Per stabilire a una certa Data di valutazione il valore in Gestione separata (vedi art. 4), il capitale assicurato alla Ricorrenza annuale precedente si rivaluta per il periodo, inferiore a un anno, che va da tale Ricorrenza fino alla Data di valutazione. Questo periodo è chiamato "pro rata".



Esempio 2 - Calcolo della rivalutazione annuale in "pro rata"

Per lo stesso contratto dell'Esempio 1, se il Contraente richiede una valutazione del valore del contratto al 1° luglio 2031, il contratto si rivaluta fino a tale data come segue:

Valore del capitale investito in Gestione separata alla Ricorrenza annuale precedente (20 febbraio 2031):	€ 7.800,00
Ipotesi di rendimento della Gestione separata "Fondo Euro San Giorgio" a luglio 2031:	3,00%
Misura annua di rivalutazione al 1° luglio 2031:	
3,00% – 1,50% (valore trattenuto) = 1,50%	
Numero di giorni tra il 20 febbraio 2031 e il 1° luglio 2031:	
131 (su base 360)	
Capitale rivalutato al 1° luglio 2031:	
€ 7.800,00 × ((1 + 1,50%) ^ (131/360)) = € 7.842,37	

Attenzione: l'esempio sopra riportato è esemplificativo del calcolo della misura annua di rivalutazione e non tiene conto di operazioni che potrebbero intervenire in corso di contratto, come il servizio di "Riassetto automatico" (vedi art. 9) e di "Remix" (vedi art. 10). In ogni caso, i valori sopra ipotizzati sono solo indicativi e non impegnano in alcun modo Alleanza.

Art. 6 - Calcolo del numero di Quote di OICR

Il numero di Quote derivante da ciascun capitale investito si calcola, per ogni OICR della Linea di investimento scelta, dividendo la parte di capitale investita in tale OICR secondo la ripartizione prevista dalla Linea, per il Valore unitario della Quota dell'OICR stesso nel giorno di riferimento (vedi art. 7) relativo al versamento del Premio.

Per il dettaglio dei Costi gravanti sui singoli OICR si rinvia ai relativi prospetti, disponibili sul sito internet www.alleanza.it.



Esempio calcolo numero Quote di OICR

Per un contratto stipulato l'8 aprile 2024, con Premio di € 10.000,00 versato nello stesso giorno, il numero delle Quote si calcola come segue:

Premio versato:	€ 10.000,00
-----------------	-------------

Premio da investire:	
€ 10.000,00 – € 100,00 (Costo percentuale pari all'1%) =	€ 9.900,00

Capitale investito in OICR:	€ 2.920,74
-----------------------------	------------

Ipotesi di Valore unitario delle Quote OICR nel giorno di riferimento (11 aprile 2024):	€ 11,00
---	---------

Numero di Quote derivanti dal capitale investito:	€ 2.920,74 / 11 = 265,52
---	--------------------------

Attenzione: I valori sopra ipotizzati sono solo indicativi e non impegnano in alcun modo Alleanza.

Art. 7 - Giorno di riferimento

La Valorizzazione di ogni Quota di OICR è effettuata ogni giorno, esclusi i festivi o i giorni di chiusura delle Borse dello Stato in cui sono quotati gli strumenti finanziari collegati al contratto.

Il giorno di riferimento è la data di Valorizzazione della Quota degli OICR riferita a ciascuna delle operazioni del contratto che prevedono un investimento o disinvestimento in Quote di OICR. È così determinato:

- **Premi:** terzo giorno di Valorizzazione successivo alla data in cui il Contraente versa il Premio ad Alleanza.
- **Servizio “Remix”** (vedi art. 10): terzo giorno di Valorizzazione precedente alla data di effetto dell'operazione di Remix.
- **Servizio di “Riassetto automatico della Linea di investimento”** (vedi art. 9):
 - Operazioni di disinvestimento: primo giorno di Valorizzazione successivo alla modifica della composizione della Linea.
 - Operazioni di reinvestimento: primo giorno di Valorizzazione successivo all'operazione di disinvestimento.
- **Riscatto** (vedi art. 22); **Recesso** (vedi art. 21); **recesso per effetto della modifica delle condizioni di contratto** (vedi art. 20); **servizio “Switch”** (vedi art. 11): terzo giorno di Valorizzazione successivo alla data cui Alleanza riceve la relativa richiesta.

- **Decesso:** terzo giorno di Valorizzazione successivo alla data in cui Alleanza riceve la richiesta di pagamento con la documentazione completa (vedi art. 16).

Il valore delle Quote di OICR aggiornato è disponibile sul sito internet www.alleanza.it nella sezione “Fondi e Gestioni - OICR”.

SERVIZI INCLUSI NELL'ASSICURAZIONE PRINCIPALE

Il contratto prevede servizi:

- attivati direttamente da Alleanza (vedi artt. 9 e 10) per i quali è prevista una commissione di amministrazione e gestione (vedi art. 23);
- attivati **su richiesta** del Contraente (vedi artt. 8 e 11).

Art. 8 - Servizio di “Scelta della Linea di investimento”

Il Contraente può scegliere tra Linee di investimento composte da OICR esterni selezionati da Alleanza. La Linea di investimento attualmente disponibile è:

Linea Opportunità Protetta

Alleanza ha selezionato un portafoglio di OICR che investono su mercati finanziari internazionali con ampia diversificazione di mercati e di strumenti finanziari. Gli OICR selezionati prevedono anche la protezione di una percentuale del più alto valore patrimoniale netto raggiunto dall'OICR dalla data della sua costituzione (il dettaglio delle percentuali di protezione di ciascun OICR è riportato nell'ALLEGATO 2).

Alleanza si riserva di collegare al contratto nuove Linee di investimento.

Alleanza può affidare il servizio di gestione delle Linee di investimento a intermediari abilitati a tale servizio, anche appartenenti al Gruppo Generali, che operano sulla base dei criteri e degli obiettivi previsti da Alleanza. In ogni caso la responsabilità per l'attività di gestione delle Linee di investimento nei confronti dei Contraenti è esclusivamente a carico di Alleanza.

Le Linee di investimento disponibili sono indicate nell'ALLEGATO 2.

Art. 9 - Servizio “Allocazione degli investimenti” e “Riassetto automatico della Linea di investimento”

In corso di contratto, Alleanza, in funzione del contesto di mercato finanziario e con l'obiettivo di accrescere il valore dell'investimento nel medio lungo e nel lungo periodo, **può modificare l'allocazione** degli investimenti nei modi seguenti:

- modificare il Parametro di ripartizione, con conseguente diversa distribuzione degli investimenti tra Gestione separata e Quote di OICR;
- variare in percentuale la distribuzione degli investimenti tra i diversi OICR, o sostituire gli OICR.

Alleanza comunica ogni modifica al Contraente.

Alleanza nel corso della durata contrattuale può eventualmente modificare o sostituire la Linea di investimento collegata al contratto. In tal caso, effettua un **Riassetto** della Linea reinvestendo

il Controvalore del numero di Quote di ciascun OICR della Linea iniziale, non presente nella stessa Linea come modificata o nella Linea di destinazione o presente in percentuale diversa, in Quote di OICR della Linea come modificata o che sostituisce la precedente.

Prima di dare seguito a Riassetto, Alleanza effettua un'operazione di "Remix" (vedi art.10).

I Premi versati successivamente al Riassetto sono investiti nella Linea di investimento modificata o sostituita. Durante il Riassetto Alleanza non può eseguire altre operazioni sul contratto richieste dal Contraente. Una volta terminato il Riassetto, le operazioni riprendono dalla data della prima Valorizzazione utile delle Quote della Linea modificata.

Art. 10 - Servizio "Remix"

Alleanza svolge un servizio di gestione dell'investimento, denominato "Remix".

Questo servizio ha l'obiettivo di mantenere nel tempo un **valore in Gestione separata** (vedi art. 4) tale che, capitalizzato in Forma Composta al tasso pari al Parametro di ripartizione (vedi ALLEGATO 2) per il Periodo traguardo residuo, sommato all'eventuale componente protetta della Linea di investimento in OICR (vedi art. 3), alla Data traguardo sia almeno pari al capitale protetto (vedi art. 3).

A seguito di ogni Remix, il valore in Gestione separata non può essere in ogni caso inferiore al 30% del valore del contratto (vedi art. 4).



Esempio di calcolo del Remix

Premio unico iniziale: € 10.000,00

Premio da investire:
€ 10.000,00 – € 100,00 (Costo percentuale pari all'1%) = € 9.900,00

Capitale protetto: € 9.900,00

Parametro di ripartizione: 1% annuo

Periodo traguardo: 10 anni

Capitale investito in OICR (29,5% di € 9.900,00): € 2.920,50

Livello di protezione della Linea di investimento in OICR (pari al minor valore tra i livelli di protezione degli OICR che compongono la Linea di investimento): 75%

a) Componente protetta della Linea di investimento in OICR (75% di € 2.920,50) € 2.190,38

Capitale investito in Gestione separata (70,5% di € 9.900,00): € 6.979,50

b) Valore in Gestione separata capitalizzato per 10 anni al Parametro di ripartizione: € 6.979,50 * ((1+1%)^10) = € 7.709,62

a) + b) = € 9.900,00

Attenzione: I valori sopra ipotizzati sono solo indicativi e non impegnano in alcun modo Alleanza.

Alleanza esegue le operazioni di Remix a ogni Ricorrenza annuale e prima di effettuare le seguenti operazioni:

- variazioni di allocazione, automatiche (Riassetto vedi art. 9) o a richiesta (Switch vedi art. 11);
- pagamenti (esclusi gli indennizzi per lesioni).

A ogni Remix:

- Per la Linea di investimento in OICR: viene prelevato un Costo di amministrazione e gestione, pari all'1,5% annuo (vedi art. 23) e riproporzionato in base alla frazione d'anno trascorsa dall'ultimo Remix (o dalla Data di decorrenza del contratto o dell'eventuale versamento aggiuntivo). Tale Costo è applicato al **Valore complessivo netto della Linea di OICR** valutato prima dell'operazione di Remix.
L'importo del Costo viene prelevato riducendo il numero di Quote di OICR attribuite al contratto. L'applicazione di tale Costo è effettuata esclusivamente mediante operazioni di Remix. Quindi, anche in occasione di ciascun pagamento, Alleanza esegue un Remix per consentire il prelievo del Costo di amministrazione e gestione per il periodo tra l'ultimo Remix e la data di pagamento del riscatto o la data di decesso.
- Per il capitale investito in Gestione separata: prima di effettuare il Remix, il valore in Gestione separata viene rivalutato in "pro rata" (vedi art. 5) per il periodo dall'ultimo Remix (o dall'ultima Ricorrenza annuale del contratto se successiva o dall'eventuale versamento aggiuntivo).

Alleanza comunica con Appendice al Contraente i dettagli dell'operazione (prestazioni risultanti, Costi applicati, Parametro di ripartizione utilizzato, giorno di riferimento).

Art. 11 - Servizio "Switch"

Dopo un anno dalla decorrenza del contratto il Contraente con richiesta scritta può scegliere di cambiare, **solo totalmente**, la Linea di investimento in Quote tra le Linee eventualmente disponibili.

Alleanza trasferisce nella Linea di destinazione il Controvalore del numero di Quote di ciascun OICR della Linea iniziale non presente nella Linea di destinazione o presente in percentuale diversa, in base al Valore unitario delle Quote di OICR della Linea iniziale nel giorno di riferimento (vedi art. 7), diminuito del Costo per ogni switch (vedi art. 23).

COPERTURA COMPLEMENTARE (FACOLTATIVA)

Art. 12 - Copertura complementare in caso di lesione o decesso conseguente a infortunio

Il Contraente, alla firma della proposta, può integrare la prestazione per il caso di decesso dell'Assicurato prevista dall'assicurazione principale (vedi art. 3) con una copertura complementare facoltativa che prevede 2 prestazioni complementari.

La copertura complementare ha una durata di 5 anni dalla Data di decorrenza del contratto.

La copertura complementare prevede:

1. Prestazione complementare **lesioni da infortunio** - in caso di infortunio che produce una delle lesioni individuate nella tabella di cui all'ALLEGATO 3: Alleanza paga all'Assicurato un indennizzo prefissato pari a una percentuale del capitale assicurato relativo alla prestazione complementare indicato in Polizza (la percentuale è quella prevista per la classe in cui rientra la lesione);
2. Prestazione complementare **decesso da infortunio** - in caso di decesso dell'Assicurato conseguente a infortunio: Alleanza paga ai Beneficiari, in aggiunta alla prestazione principale, il capitale assicurato relativo alla prestazione complementare indicato in Polizza; se il decesso è conseguente a incidente stradale, tale capitale è raddoppiato.

Per **lesione** si intende la modificazione, in senso patologico, della struttura e della funzione di un tessuto o di un organo.

Per **infortunio** si intende l'evento, dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna (indipendente dalla volontà dell'Assicurato), il quale produce lesioni corporali oggettivamente constatabili che hanno come conseguenza la lesione o il decesso dell'Assicurato stesso.

Per **infortunio conseguente a incidente stradale** si intende lo stesso evento che si collega con il traffico della strada comunque svolto.

Ai fini della presente copertura complementare, ictus e infarto non rientrano nel concetto di infortunio.

Gli indennizzi per il caso decesso e per lesioni derivanti da uno stesso infortunio non sono cumulabili. Pertanto, se dopo il pagamento di un indennizzo per una o più lesioni, l'Assicurato decede in conseguenza dello stesso infortunio, Alleanza paga ai Beneficiari la differenza tra l'indennizzo già pagato per lesioni e l'intero capitale assicurato relativo alla copertura complementare.

Con il pagamento dell'intero capitale assicurato relativo alla prestazione complementare a seguito di una o più lesioni da infortunio, si estingue l'intera copertura complementare anche per il caso di decesso da infortunio e nulla è più dovuto per essa da Alleanza e dal Contraente.

Capitali assicurati e Premio annuo della copertura complementare

Il capitale assicurato della copertura complementare e il relativo Premio annuo sono indicati in Polizza. Il primo Premio annuo è prelevato direttamente dal Premio unico iniziale.

Il Contraente versa i Premi delle Annualità successive alla prima mediante un piano di decumulo (prestazione ricorrente prelevata dal valore in Gestione separata). Il piano ha periodicità di pagamento annuale a favore del Contraente, che contestualmente conferisce sin dalla firma della Proposta di assicurazione tali somme ad Alleanza. Tali importi sono i Premi annui versati dal Contraente ad Alleanza per la copertura complementare per il periodo di riferimento.

Il Contraente può scegliere tra due opzioni di capitale assicurato, che comportano il versamento di un diverso Premio annuo:

Capitale assicurato	Premio annuo della copertura complementare
Premio unico iniziale versato fino a un massimo di € 150.000	0,45% del Premio unico iniziale versato
Pari al doppio del Premio unico iniziale versato fino a un massimo di € 300.000	0,75% del Premio unico iniziale versato

La copertura complementare non ha più effetto e i Premi versati restano acquisiti da Alleanza:

- trascorsi 5 anni dalla Data di decorrenza del contratto; a partire da tale termine il Premio relativo alla copertura complementare non è più dovuto;
- se, a seguito di eventuali Riscatti parziali e del piano di decumulo, il valore in Gestione separata risulta inferiore al Premio dovuto per la copertura complementare;
- in caso di Riscatto totale dell'assicurazione principale.

Criteri di indennizzabilità delle lesioni

Alleanza paga l'indennizzo previsto all'ALLEGATO 3 solo in caso di lesione che sia la conseguenza diretta ed esclusiva dell'infortunio. Tale indennizzo è pagato all'Assicurato entro 30 giorni da quando Alleanza riceve la denuncia di infortunio e la documentazione indicata all'art. 16. In caso di decesso dell'Assicurato nei primi 30 giorni dalla data dell'infortunio, Alleanza paga ai Beneficiari il capitale assicurato per il solo decesso.

In caso di infortunio che comporta più lesioni, il limite massimo di indennizzabilità per un unico infortunio non può superare il capitale assicurato relativo alla copertura complementare.

Fratture ossee

Le fratture ossee devono essere diagnosticate entro 15 giorni dalla data dell'infortunio e certificate da un esame radiografico effettuato in un Pronto Soccorso Pubblico o Istituto di Cura.

Lussazioni

Le lussazioni devono essere certificate da un esame radiografico prima del riposizionamento dell'articolazione (c.d. riduzione). La riduzione della lussazione deve essere effettuata presso un Istituto di Cura da un medico.

Non possono essere indennizzate lussazioni ad articolazioni che ne hanno già sofferta una in precedenza (c.d. recidiva).

Ustioni

La quantificazione della percentuale di superficie corporea colpita da ustioni avviene in base a quanto indicato nella documentazione medica rilasciata dall'Istituto di Cura.

Paralisi

In caso di paralisi, strumentalmente accertata nell'ambito di un Istituto di Cura, determinata da frattura vertebrale (es. frattura corpo vertebra lombare e inoltre paralisi completa nervo sciatico), l'importo pagato viene calcolato sommando entrambi gli indennizzi, entro il limite del capitale assicurato relativo alla copertura complementare.

Stato di coma permanente da evento traumatico

In caso di infortunio che provoca una o più delle lesioni individuate all'ALLEGATO 3 e un immediato stato di coma, trascorsi 30 giorni dalla denuncia di infortunio sono pagati gli indennizzi per le lesioni. Se lo stato di coma si protrae per oltre 6 mesi, è pagato anche l'intero capitale assicurato relativo alla copertura complementare.



Che cosa non è assicurato?

Art. 13 - Persone non assicurabili

Non è assicurabile chi alla firma della Proposta di assicurazione ha un'Età assicurativa maggiore di 70 anni.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 14 - Esclusioni e limitazioni

ASSICURAZIONE PRINCIPALE

L'assicurazione principale non prevede né limitazioni né esclusioni.

COPERTURA COMPLEMENTARE (FACOLTATIVA)

Esclusioni

Sono esclusi dalla copertura complementare le lesioni e il decesso causati da:

- delitti dolosi compiuti o tentati dal Contraente, dall'Assicurato o dal Beneficiario;
- guida di veicolo o natante a motore senza patente specifica; la copertura è attiva se la patente è scaduta da non più di 6 mesi;
- uso di mezzi di locomozione subacquei e incidenti di volo, al di fuori dei viaggi aerei effettuati dall'Assicurato in qualità di passeggero di linee aeree regolari;
- partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, disordine civile, tumulto popolare, operazioni militari;
- partecipazione non attiva dell'Assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, o guerra civile, se:
 - l'Assicurato si trova già nel territorio interessato dagli atti di guerra e il decesso avviene dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità;
 - al momento dell'arrivo dell'Assicurato in un Paese, c'è già una situazione di guerra o similari;
- terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni;
- eventi causati da armi nucleari, incidenti nucleari o esposizione alle relative radiazioni;
- guida in stato di ubriachezza (per tale intendendosi il superamento del tasso alcolemico previsto dal Codice della strada ai fini dell'applicazione delle sanzioni ivi previste);
- stato di intossicazione determinato da abuso di psicofarmaci e da uso di sostanze stupefacenti o di allucinogeni o sostanze che, comunque, comportano condizioni psico-fisiche alterate;

- pratica di qualsiasi attività sportiva professionale: per tale si intende un'attività sportiva svolta, in via continuativa o prevalente rispetto a ogni altra occupazione, a titolo oneroso nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato oppure autonomo;
- pratica delle seguenti attività sportive a qualsiasi titolo praticate: pugilato, atletica pesante, arti marziali, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di roccia o ghiaccio oltre il 3° grado, arrampicata libera (freeclimbing), discesa con qualunque mezzo di tratti fluviali con difficoltà superiori al 3° grado della scala VW, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci alpinismo, kite-surf, snow-kite, sci o snow-board estremi, bob, rugby, football americano, paracadutismo e sport aerei in genere, immersione con autorespiratore, sport estremi;
- partecipazione a corse e gare automobilistiche non di regolarità pura, motociclistiche e motonautiche e alle relative prove e allenamenti.

Inoltre sono escluse dalla copertura complementare le lesioni subite durante lo svolgimento di attività:

- che comportano accesso a tetti, ponteggi, impalcature, scavi e cave;
- che comportano contatto con correnti ad alta tensione, esplosivi, acidi;
- di addestramento e intervento dei Vigili del Fuoco;
- operativa nelle Forze Armate e in ogni forza di Polizia nazionale, regionale e locale (Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, ecc.)
- di servizio di guardia armata, guardia del corpo, guardia giurata, portavalori.

In tutti questi casi Alleanza non paga alcuna prestazione e la copertura complementare rimane in vigore.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Art. 15 - Dichiarazioni

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere **veritiere, esatte e complete**.

Se l'età dell'Assicurato è indicata in modo inesatto e in base all'età effettiva la persona risulta non assicurabile (vedi art. 13), Alleanza può risolvere il contratto.

Il contratto è soggetto al regime fiscale in vigore in Italia, sulla base della dichiarazione di residenza/domicilio o di sede in Italia fatta dal Contraente.

Il Contraente si impegna a comunicare entro 30 giorni ad Alleanza lo spostamento di residenza/domicilio o di sede in un altro Stato dell'Unione Europea. Se il Contraente non effettua la comunicazione è responsabile per ogni eventuale danno causato ad Alleanza, ad esempio a seguito di contestazioni fiscali da parte dello Stato di nuova residenza/domicilio.

Il Contraente compila e firma le dichiarazioni F.A.T.C.A. e C.R.S. per la raccolta di informazioni sulla sua eventuale condizione di cittadinanza americana o residenza fiscale estera. Nel corso della durata del contratto, il Contraente deve comunicare tempestivamente e in forma scritta ad Alleanza ogni cambiamento delle informazioni fornite.

Alleanza, a norma di legge, verifica le eventuali variazioni relative alle dichiarazioni F.A.T.C.A. e C.R.S. per poter effettuare comunicazioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 16 - Richieste di pagamento ad Alleanza

Tutte le richieste di pagamento devono essere inviate in forma scritta ad Alleanza, Piazza Tre Torri 1 - 20145 Milano, con possibilità di utilizzo dell'apposito modulo ("Domanda di liquidazione") reso disponibile in tutte le Agenzie e sul sito internet www.alleanza.it dove sono anche reperibili le informazioni per la redazione delle richieste. La richiesta deve essere accompagnata da:

- documenti necessari per verificare l'obbligo di pagamento e per individuare gli aventi diritto (Contraente in caso di Riscatto; Assicurato in caso di lesioni da infortunio; Beneficiari in caso di decesso dell'Assicurato);
- documento di identità e codice fiscale di chi invia la richiesta (se non già stati presentati o sono scaduti);
- decreto del giudice tutelare se l'avente diritto è minorenne.

Documenti necessari per pagamenti per decesso dell'Assicurato:

- certificato di morte o, se gli aventi diritto sono gli eredi, autocertificazione della morte dell'Assicurato firmata da un erede. L'autocertificazione deve contenere l'autorizzazione ad Alleanza a effettuare le opportune verifiche presso il competente Ente della Pubblica Amministrazione;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (redatta in conformità all'Art. 21 c. 2 del D.P.R. 445/2000, cioè con firma autenticata da un pubblico ufficiale), da cui deve risultare:
 - se il Contraente, quando è anche Assicurato, ha lasciato o meno testamento;
 - che il testamento pubblicato è l'ultimo, è valido e non è stato impugnato;
 - l'indicazione degli eredi legittimi e testamentari del Contraente, se i Beneficiari in caso di decesso sono indicati in modo generico (ad esempio "Gli eredi legittimi dell'Assicurato in parti uguali");
- copia conforme del verbale di pubblicazione del testamento olografo o dell'atto di registrazione del testamento pubblico.

Se è attiva la copertura facoltativa:

- relazione del medico curante sulle cause e circostanze del decesso e sulle condizioni di salute dell'Assicurato (la relazione può essere redatta su apposito modulo messo a disposizione da Alleanza);
- ulteriore documentazione eventualmente richiesta da Alleanza se il caso specifico presenta particolari esigenze di verifica, come per esempio:
 - cartelle cliniche di ricoveri per un periodo compatibile con il normale decorso della patologia rilevata dal medico curante;
 - esami clinici o strumentali;
 - verbale del Servizio di Emergenza-Urgenza Sanitaria (es. 118);
 - verbale dell'autopsia se eseguita;
- se il decesso è per una causa diversa dalla malattia: verbale dell'autorità competente giunta sul luogo dell'evento e, in caso di procedimento penale, copia degli atti più significativi.

Documenti necessari per **pagamenti per lesioni** subite in conseguenza di infortunio:

- denuncia dell'infortunio, con l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento, delle cause che lo hanno determinato e dell'attività svolta in quel momento;
- in caso di frattura o lussazione, copia del verbale di Pronto Soccorso Pubblico o della cartella clinica completa redatta da Istituto di cura entro 15 giorni dalla data dell'infortunio;
- in caso di lesione muscolo-tendineo-legamentosa, copia della cartella clinica completa relativa al ricovero per l'intervento chirurgico per il trattamento della lesione;
- in ogni altro caso, copia della cartella clinica o certificazione medica corredata da referto esami strumentali che certificano la lesione subita.

Documenti necessari per **pagamenti per Riscatto**:

- autocertificazione di esistenza in vita dell'Assicurato, se è persona diversa dal Contraente. L'autocertificazione deve contenere l'autorizzazione ad Alleanza a effettuare le opportune verifiche presso la Pubblica Amministrazione;
- altra documentazione se il caso specifico presenta particolari esigenze di verifica.

Alleanza effettua il pagamento entro 30 giorni da quando riceve la documentazione completa; dopo tale termine Alleanza deve pagare anche gli interessi legali. Ogni pagamento è effettuato tramite bonifico bancario oppure presso l'Agenzia che gestisce il contratto.

Richieste di pagamento incomplete possono comportare un rallentamento dei tempi dei pagamenti da parte di Alleanza.



Quanto e come devo pagare?

Art. 17 - Limiti e mezzi di versamento del Premio

Il contratto prevede il versamento di un **Premio unico iniziale** e di eventuali **Premi unici aggiuntivi** nel corso del Periodo traguardo.

Alleanza può **non consentire** il versamento di Premi unici aggiuntivi.

Premio unico iniziale: importo minimo € 5.000 (€ 10.000 se è presente la copertura complementare)

Premi unici aggiuntivi: importo minimo € 5.000

Premi complessivi: importo massimo € 1.000.000

I Premi comprendono i Costi (vedi art. 23) e l'eventuale Premio per la copertura complementare facoltativa.

Il Contraente versa i Premi con uno di seguenti mezzi di pagamento:

- assegno bancario non trasferibile all'ordine di Alleanza;
- bonifico bancario su conto corrente intestato ad Alleanza;
- P.O.S. o altri mezzi di pagamento elettronico, se disponibili.

Alleanza si riserva di aggiungere ulteriori modalità di versamento o di eliminarne alcune, dandone comunicazione al Contraente.

Non è possibile versare i Premi in contanti.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 18 - Durata

Il contratto è “**a vita intera**”, cioè la sua durata va dalla Data di decorrenza indicata in Polizza al decesso dell'Assicurato.

Alla firma della Proposta di assicurazione, il Contraente può scegliere di attivare la copertura complementare che ha una durata pari a **5 anni** dalla decorrenza del contratto.

Eventuali operazioni successive al decesso dell'Assicurato, come ad esempio il versamento dei Premi, sono nulle.

Art. 19 - Conclusione del contratto ed entrata in vigore dell'assicurazione

Conclusione

Il contratto è concluso, cioè si perfeziona, quando il Contraente ha ricevuto per iscritto da Alleanza il documento di Polizza che attesta l'accettazione della Proposta di assicurazione. Da questo momento il Contraente si impegna a versare il Premio unico iniziale.

Entrata in vigore

Se il contratto è concluso e il Contraente ha versato il Premio unico iniziale, l'assicurazione entra in vigore, cioè inizia ad avere effetto, alle ore 24 della Data di decorrenza indicata in Polizza.

Art. 20 - Modifica delle condizioni del contratto

Nel periodo di validità del contratto, Alleanza si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le clausole e le condizioni che disciplinano il contratto stesso, con le modalità ed entro i limiti di legge in materia di modifica unilaterale del contratto, qualora la modifica si renda necessaria, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per razionalizzare le modalità operative di erogazione del servizio o per efficientare i processi informatici legati alla sicurezza dei dati. Le relative comunicazioni di modifica sono validamente effettuate da Alleanza per iscritto, con indicazione del motivo e della data di decorrenza della modifica, con preavviso minimo di 60 giorni rispetto alla data di decorrenza comunicata.

Se la modifica risulta sfavorevole al Contraente, Alleanza informa il Contraente stesso del suo diritto di recedere dal contratto con comunicazione scritta che Alleanza deve ricevere entro la data di decorrenza della modifica. In tal caso, il contratto si intende risolto e al Contraente è riconosciuto un importo pari al valore del contratto (vedi art. 4) nel giorno di riferimento (vedi art. 7). **Se il Contraente non manifesta validamente la volontà di recedere dal contratto entro il termine previsto, le modifiche comunicategli si intendono approvate.**

Le parti convengono che nel contratto vengano automaticamente recepite tutte le modifiche della normativa di carattere legislativo e regolamentare che dovessero intervenire tempo per tempo. Le clausole contrattuali interessate da tali modifiche si intendono automaticamente abrogate e sostituite, con la stessa data di decorrenza dell'entrata in vigore, dalle disposizioni di legge o di regolamento che hanno provocato tale modifica.



Come posso recedere dal contratto?

Art. 21 - Recesso

Il Contraente può recedere (Diritto di Recesso) entro **30 giorni** dalla conclusione del contratto (vedi art. 19).

Per recedere, il Contraente deve inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ad Alleanza Assicurazioni S.p.A., Piazza Tre Torri 1 - 20145 Milano, indicando “Recesso” sulla busta.

Dalla data in cui Alleanza riceve la lettera raccomandata, il Contraente e Alleanza sono liberi da ogni obbligo contrattuale.

Alleanza rimborsa al Contraente entro 30 giorni da quando riceve la raccomandata di Recesso, dopo che il Contraente ha consegnato l'originale di Polizza, con le eventuali Appendici:

- il Premio versato al lordo del Costo percentuale;
- se la richiesta di Recesso avviene successivamente al secondo giorno precedente il giorno di riferimento (vedi art. 7) relativo alla data di versamento del Premio: in sostituzione del capitale iniziale in Quote di OICR, il Controvalore del numero di Quote di OICR. Tale Controvalore è calcolato sulla base del Valore unitario della Quota nel giorno di riferimento, relativo alla data in cui la richiesta è pervenuta ad Alleanza, in caso sia di andamento decrescente sia di andamento crescente di ciascun OICR.



Sono previsti riscatti o riduzioni? ☒ Sì ☐ No

Art. 22 - Riscatto dell'assicurazione principale

Il Contraente può chiedere il Riscatto totale o parziale dell'assicurazione principale, se:

- l'Assicurato è ancora in vita;
- è trascorso almeno un anno dalla Data di decorrenza.

Per chiedere il Riscatto, il Contraente deve inviare una comunicazione scritta ad Alleanza Assicurazioni S.p.A., Piazza Tre Torri 1 - 20145 Milano, o all'Agenzia che gestisce il contratto. È possibile chiedere il Riscatto anche tramite l'Area Clienti, raggiungibile dal sito internet www.alleanza.it o dall'App “Alleanza”.

Riscatto totale

Con il Riscatto totale il contratto si estingue e cessa ogni ulteriore effetto dalla data di ricezione della richiesta.

L'importo di Riscatto è così calcolato:

- se la richiesta viene effettuata tra la seconda e la quarta Annualità assicurativa, è pari al valore del contratto alla data di ricezione della richiesta al netto dei Costi di Riscatto (vedi art. 23);
- successivamente, è pari al valore del contratto alla data di ricezione della richiesta.

Riscatto parziale

Il Contraente può chiedere anche un Riscatto parziale.

Il Contraente indica quale percentuale del valore del contratto vuole riscattare, che sarà applicata sia al valore in Gestione separata sia al valore in Quote di OICR.

L'importo di Riscatto parziale si ottiene applicando gli stessi criteri per il calcolo dell'importo di Riscatto totale.

L'importo di Riscatto parziale non può essere inferiore a € 1.000 e il valore del contratto che rimane dopo il Riscatto stesso deve essere almeno pari a € 5.000.

Dopo un Riscatto parziale, il contratto rimane in vigore e i valori contrattuali sono riproporzionati per il calcolo della prestazione residua e delle garanzie ad essa collegate.

Il capitale residuo investito in Gestione separata continua a rivalutarsi a ogni Ricorrenza annuale secondo le modalità indicate nella clausola di rivalutazione (vedi art. 5).

La copertura complementare non prevede valore di Riscatto.

Quali costi devo sostenere?

Art. 23 - Costi

Costi sul Premio

Tipologia	Importo
Diritti di emissione	€ 0
Diritti di quietanza	€ 0
Costo percentuale sul Premio unico iniziale	1% (fino ad un massimo di € 200)
Costo percentuale sui Premi unici aggiuntivi	€ 0

Costi per Riscatto

Se il Riscatto è richiesto prima della fine della 4^a Annualità, al valore del contratto si applica una percentuale di riduzione in funzione dell'Annualità assicurativa del contratto.

Annualità assicurativa	Percentuale di riduzione
Nel corso della 2 ^a Annualità	3,5%
Nel corso della 3 ^a Annualità	2,5%
Nel corso della 4 ^a Annualità	1,0%

Costi per servizio “Switch”

Il prodotto prevede a ogni operazione di Switch un Costo pari a € 25.

Costi sugli OICR

Il prodotto prevede una **commissione per l'amministrazione e gestione** del contratto pari all'**1,50% su base annua**, prelevata attraverso la riduzione del numero di Quote di OICR attribuite al contratto. Tale Costo è prelevato a ogni operazione di Remix.

Per il dettaglio dei Costi che gravano sui singoli OICR si rinvia ai relativi prospetti, disponibili sul sito internet www.alleanza.it, nella sezione "Fondi e Gestioni - OICR".

Costi sul rendimento della Gestione separata

Il prodotto prevede un valore trattenuto dal rendimento della Gestione separata pari all'1,50%.



Esempio di applicazione del Valore trattenuto dal rendimento della Gestione separata

Se il rendimento lordo della Gestione separata "Fondo Euro San Giorgio" alla Ricorrenza annuale è del 3,00%, la misura annua di rivalutazione è dell'1,50% (= 3,00% - 1,50%).

Attenzione: I valori sopra ipotizzati sono solo indicativi e non impegnano in alcun modo Alleanza.

Bonus

A partire dalla Data traguardo, il valore del contratto (vedi art. 4) alla data della richiesta di Riscatto o alla data del decesso dell'Assicurato è maggiorato, per la componente derivante dal Premio unico iniziale, di un Bonus percentuale pari al 3%, applicato al capitale assicurato in Gestione separata e al numero di Quote di OICR della Linea scelta.

Il diritto al Bonus decade e non è quindi attribuito al contratto in caso di almeno un Riscatto parziale (vedi art. 22) effettuato prima del termine della Data traguardo.



Esempio di applicazione del Bonus

Per un contratto stipulato l'8 aprile 2024, il valore del contratto è maggiorato per effetto del Bonus come segue:

Premio unico iniziale versato:	€ 10.000,00
Premi unici aggiuntivi versati in corso di contratto:	€ 5.000,00
Termine del Periodo traguardo (10 anni):	8 aprile 2034
Valore del contratto per la sola parte relativa al Premio unico iniziale al termine del Periodo traguardo:	€ 11.500,00
Valore del contratto per la sola parte relativa ai Premi unici aggiuntivi al termine del Periodo traguardo:	€ 5.380,00
Valore del contratto complessivo al termine del Periodo traguardo:	€ 16.880,00
Bonus:	€ 11.500,00 × 3% = € 345,00

Valore del contratto complessivo con maggiorazione del Bonus:
 $€ 16.880,00 + € 345,00 = € 17.225,00$

Attenzione: l'esempio sopra riportato è esemplificativo del calcolo del riconoscimento del Bonus e non tiene conto di operazioni che potrebbero intervenire in corso di contratto, come il servizio di "Riassetto automatico" (vedi art. 9) e di "Remix" (vedi art. 10). In ogni caso, i valori sopra ipotizzati sono solo indicativi e non impegnano in alcun modo Alleanza.

Altre disposizioni applicabili al contratto

Art. 24 - Beneficiario

Il Contraente indica il Beneficiario per il caso di decesso. Può modificare il Beneficiario in ogni momento, con comunicazione scritta ad Alleanza Assicurazioni S.p.A., Piazza Tre Torri 1 - 20145 Milano, o per testamento.

In caso di pluralità di Beneficiari, salvo diversa disposizione del Contraente, il beneficio si intende attribuito in parti uguali.

Il Beneficiario non può essere modificato:

- dopo che il Contraente ha dichiarato in forma scritta ad Alleanza di rinunciare al potere di revoca e il Beneficiario ha dichiarato in forma scritta ad Alleanza di accettare il beneficio;
- dopo il decesso del Contraente;
- dopo che l'Assicurato è deceduto e il Beneficiario ha comunicato in forma scritta ad Alleanza di volersi avvalere del beneficio.

In questi casi è necessario l'assenso scritto del Beneficiario per ogni variazione del contratto (ad esempio la modifica di beneficio) che influisce sui suoi diritti.

Diritto proprio del Beneficiario

Il Beneficiario acquisisce un diritto proprio alle prestazioni dell'assicurazione⁽¹⁾. Le prestazioni pagate al Beneficiario a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario dell'Assicurato stesso.

Per la copertura complementare in caso di lesioni conseguenti a infortunio dell'Assicurato, il beneficiario è l'Assicurato stesso.

Art. 25 - Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, darlo in pegno e vincolare le prestazioni. Questi atti sono efficaci nei confronti di Alleanza solo se annotati su Appendice.

Inoltre, in caso di pegno o vincolo, è necessario l'assenso scritto del pignoratario (chi beneficia del pegno) o vincolatario (chi beneficia del vincolo) per ogni operazione che riduce l'efficacia di queste garanzie.

(1) Nota - Art. 1920 del Codice Civile

Art. 26 - Non pignorabilità e non sequestrabilità

Nei limiti di legge⁽²⁾, le somme dovute da Alleanza al Contraente o al Beneficiario non possono essere pignorate né sequestrate.

Art. 27 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 28 - Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente può essere solo quello della sede, o del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o del Beneficiario o di loro aventi causa (cioè chi acquisisce un diritto che prima spettava ad altri).

Per queste controversie, l'azione giudiziale è possibile dopo aver tentato la mediazione depositando un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice competente per territorio (Artt. 4 e 5 del D.Lgs. 4.3.2010, così come modificato dalla Legge 9.8.2013 n. 98).

Le istanze scritte di mediazione nei confronti di Alleanza devono essere inviate a:

Alleanza Assicurazioni S.p.A.

Piazza Tre Torri, 1 - 20145 Milano

E-mail: alleanza@pec.alleanza.it

In alternativa alla mediazione, è possibile ricorrere all'Arbitro Assicurativo (www.arbitroassicurativo.org).

Art. 29 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Alleanza non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare una prestazione o un Riscatto o a riconoscere un beneficio in applicazione di questo contratto, se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare una prestazione o un Riscatto, o riconoscere un beneficio espone Alleanza a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o dell'Italia.

(2) Nota - Art. 1923 del Codice Civile

ALLEGATO 1

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA FONDO EURO SAN GIORGIO

1. Il presente Regolamento disciplina il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, denominato FONDO EURO SAN GIORGIO (la Gestione separata).
2. La Gestione separata è denominata in euro.
3. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° novembre al 31 ottobre di ogni anno.
4. La Società, nella gestione del portafoglio, attua una politica d'investimento prudente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario che mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo costantemente un basso livello di rischio del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo. La scelta degli investimenti è determinata sulla base della struttura degli impegni assunti nell'ambito dei contratti assicurativi collegati alla Gestione e dall'analisi degli scenari economici e dei mercati di investimento. Nel breve termine, e nel rispetto di tali criteri, è comunque possibile cogliere eventuali opportunità di rendimento. Le principali tipologie di investimento in cui vengono investite le risorse sono: obbligazionario, immobiliare e azionario, come di seguito specificato; l'investimento potrà anche essere indiretto attraverso l'utilizzo di OICR armonizzati.

Investimenti obbligazionari

L'investimento in strumenti obbligazionari, prevalentemente con rating investment grade, punta ad una diversificazione per settori, emittenti, scadenze, e a garantire un adeguato grado di liquidabilità. In questo ambito sono ricompresi anche strumenti di breve e brevissimo termine quali depositi bancari, pronti contro termine o fondi monetari.

Investimenti immobiliari

La gestione degli investimenti potrà comprendere attività del comparto immobiliare, inclusi i fondi comuni di investimento, le azioni e le quote di società del medesimo settore.

Investimenti azionari

Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente funzionanti. La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (tra i quali ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento nel mercato).

Vi è anche la possibilità di investire in altri strumenti finanziari.

Nella gestione degli investimenti, la Società si attiene ai seguenti limiti:

Investimenti obbligazionari	massimo 100%
Investimenti immobiliari	massimo 40%
Investimenti azionari	massimo 35%
Investimenti altri strumenti finanziari	massimo 10%

Possono essere effettuati, inoltre, investimenti in strumenti finanziari derivati nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore. Possono infine essere effettuati investimenti in attivi emessi dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento IVASS 27 maggio 2008, n. 25 nel limite complessivo massimo del 20% dell'attivo della Gestione Separata. In tale limite non rientrano gli investimenti in strumenti collettivi di investimento mobiliare o immobiliare istituiti, promossi o gestiti dalle controparti sopra citate per i quali la normativa di riferimento o i relativi regolamenti di gestione non consentano di effettuare operazioni potenzialmente suscettibili di generare conflitti di interesse con società del gruppo di appartenenza della SGR oltre il limite del 20% del patrimonio dell'OICR. L'euro è la principale valuta dei titoli presenti nella Gestione separata. Nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa di settore è possibile l'utilizzo di titoli in altre valute, mantenendo un basso livello di rischio.

5. Il valore delle attività della Gestione separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione stessa.
6. Sulla Gestione separata possono gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione separata.
7. Il rendimento della Gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi riconducibili al patrimonio della Gestione separata.
8. Il tasso medio di rendimento della Gestione separata, relativo al periodo di osservazione annuale, è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione separata alla giacenza media delle attività della Gestione separata stessa. Il risultato finanziario della Gestione separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla Gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione, oltre che dagli utili e dai proventi di cui al precedente paragrafo 7. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al precedente paragrafo 6 effettivamente sostenute ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della gestione separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto. La giacenza media delle attività della Gestione separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione separata. La giacenza media è determinata in base al valore di iscrizione delle attività nel libro mastro della Gestione separata.
9. La Gestione separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.
10. Il presente Regolamento potrà essere modificato per essere adeguato alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di modifiche meno favorevoli per il Contraente.
11. La Gestione separata potrà essere oggetto di fusione o scissione con altre gestioni separate costituite dalla Società aventi caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee. La eventuale fusione o la scissione perseguirà in ogni caso l'interesse dei Contraenti e non comporterà oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.
12. Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni di assicurazione.

ALLEGATO 2

LINEE DI INVESTIMENTO, PARAMETRO DI RIPARTIZIONE E CAPITALE INVESTITO IN OICR

Linee di investimento

Di seguito si riportano le Linee di investimento disponibili alla presente data di aggiornamento e la relativa composizione:

Tipologia OICR	Nome OICR	ISIN	Composizione
Fondo flessibile protetto	Fondo Alto Flessibile Protetto	IT0005356727	40%
Fondo flessibile protetto	Fondo Alto Global Protetto	IT0005356743	20%
Fondo flessibile protetto	Fondo Alto Trends Protetto	IT0005356768	10%
Fondo flessibile protetto	Fondo Alto Dinamico Protetto	IT0005444325	30%

Nome OICR	% protezione del più alto valore patrimoniale netto raggiunto
Fondo Alto Flessibile Protetto	80%
Fondo Alto Global Protetto	75%
Fondo Alto Trends Protetto	75%
Fondo Alto Dinamico Protetto	75%

Parametro di ripartizione

Il parametro di ripartizione è pari a 1,00% annuo.

Capitale investito in OICR

Anni alla Data traguardo	Capitale in OICR
10	29,50%
9	27,26%
8	24,89%
7	22,39%
6	19,75%
5	16,95%
4	13,97%
3	10,81%
2	7,44%
1	3,85%

I versamenti effettuati in momenti diversi dalla Ricorrenza annuale del contratto, saranno investiti in base all'effettiva durata residua in anni, mesi e giorni.

ALLEGATO 3

TABELLA LESIONI

Le lesioni indennizzabili a norma dell'Art. 12 delle Condizioni di Assicurazione sono state suddivise in 7 classi, ciascuna delle quali prevede un indennizzo pari alla percentuale del capitale assicurato relativo all'assicurazione complementare così come indicato nella tabella seguente:

Classe	% del capitale assicurato indicato in Polizza
0	0,5%
1	1%
2	5%
3	15%
4	30%
5	60%
6	100%

Di seguito vengono indicate le lesioni indennizzabili e la relativa classe di appartenenza.

LESIONI APPARATO SCHELETRICO

CRANIO	Classe
Frattura mandibolare	1
Frattura composta del massiccio facciale	1
Frattura scomposta del massiccio facciale	2
Frattura della teca cranica senza postumi neurologici	1
Asportazione chirurgica di parte di teca cranica	2
Trauma cranico commotivo con lesione cerebrale	2

COLONNA VERTEBRALE	Classe
Frattura del corpo III-IV-V-VI-VII vertebra cervicale (per ogni vertebra)	2
Frattura del corpo I - II vertebra cervicale	3
Frattura del corpo dalla I alla XI vertebra dorsale (per ogni vertebra)	2
Frattura del corpo XII vertebra dorsale	3
Frattura del corpo vertebra lombare	3
Frattura dell'osso sacro	1
Frattura del coccige	1

GABBIA TORACICA	Classe
Frattura di una costa	0
Frattura di due o più coste	1
Frattura dello sterno	0

BACINO	Classe
Fratture dell'anca (non cumulabili)	1
Frattura dell'acetabolare scomposta	2
Frattura delle ali iliache, della branca ileo-ischio-pubica e delle ossa pubiche	0

ARTO SUPERIORE (destro o sinistro)	Classe
Frattura della clavicola	1
Frattura della scapola	1
Frattura della testa dell'omero	2
Frattura dell'omero	1
Frattura del gomito composta (con rottura di almeno due delle tre ossa: radio, ulna e omero)	1
Frattura del gomito scomposta (con rottura di almeno due delle tre ossa: radio, ulna e omero)	2
Frattura del trochite omerale	0
Frattura del radio	1
Frattura dell'ulna	1
Frattura biossea di radio e ulna composta	1
Frattura biossea di radio e ulna scomposta	2

POLSO E MANO	Classe
Frattura delle ossa carpali (non cumulabili tra di loro)	1
Frattura di un solo osso metacarpale	0
Frattura di due o più ossa metacarpali	1
Frattura del pollice	1
Frattura di una sola falange di dita della mano diverse dal pollice	0
Frattura di due o più falangi di dita della mano diverse del pollice	1

ARTO INFERIORE (destro o sinistro)	Classe
Frattura del femore	2
Frattura del femore con protesi d'anca	3
Frattura della rotula senza intervento chirurgico	1
Frattura della rotula con intervento chirurgico	2
Frattura della rotula con patellectomia	3
Frattura del grande trocantere	0
Frattura della tibia	1
Frattura del perone	1
Frattura biossea di tibia e perone composta	1
Frattura biossea di tibia e perone scomposta	2

CAVIGLIA E PIEDE	Classe
Frattura dell'astragalo	2
Frattura del calcagno	3
Frattura di ogni altro osso tarsale	0
Frattura di un osso metatarsale	0
Frattura di due o più ossa metatarsali	1
Frattura dell'alluce	1
Frattura di una qualsiasi falange di ogni altro dito del piede escluso l'alluce	0
Frattura di due o più falangi di dita del piede	1

LESIONI PARTICOLARI

VISCERALI	Classe
Rottura della milza con splenectomia	2
Rottura del rene con nefrectomia	3
Epatectomia oltre un terzo del parenchima	3
Gastroresezione estesa oltre la metà	3
Gastrectomia totale	4
Resezione parziale del tenue	2
Resezione del tenue inclusa valvola ileo-ciecale	3
Resezione parziale del colon con integrità del retto	3
Colectomia totale	4
Amputazione addomino-perineale e ano praeternaturale	5
Pancreatectomia subtotale	6
Lobectomia polmonare (per singolo lobo)	2
Pneumectomia	4
Protesi su aorta addominale	2
Protesi su aorta toracica	3

APPARATO SENSITIVO E FISIOGNOMICO	Classe
Perdita anatomica di un globo oculare	4
Perdita monolaterale del visus oltre nove decimi con correzione	3
Cecità completa	6
Sordità completa unilaterale non protesizzabile	3
Sordità completa bilaterale protesizzabile	2
Sordità completa bilaterale non protesizzabile	5
Perdita completa di entrambi i padiglioni auricolari	3
Perdita completa di un padiglione auricolare	2
Perdita della lingua oltre i due terzi	5
Perdita del naso oltre i due terzi	4
Perdita anatomica di un testicolo	2
Perdita anatomica dei due testicoli	3
Perdita anatomica del pene	4
Perdita anatomica dell'utero	2
Perdita anatomica di entrambe le ovaie	2
Perdita anatomica di una mammella per patologie tumorali	1
Perdita anatomica di entrambe le mammelle per patologie tumorali	2

LESIONI MUSCOLO-TENDINEE-LEGAMENTOSE

ARTO SUPERIORE (destro o sinistro)	Classe
Lesione del tendine sovraspinato trattata chirurgicamente	0
Rottura del tendine del bicipite brachiale trattata chirurgicamente	2
Rottura dei tendini e/o dei legamenti delle singole dita trattata chirurgicamente (non cumulabili tra loro)	1

ARTO INFERIORE (destro o sinistro)	Classe
Rottura dei tendini del quadricipite femorale trattata chirurgicamente	2
Rottura del tendine rotuleo trattata chirurgicamente	2
Rottura del legamento crociato anteriore o posteriore trattata chirurgicamente	2
Rottura dei legamenti collaterali del ginocchio trattata chirurgicamente	1
Lesioni meniscali trattate chirurgicamente	1
Rottura del tendine di Achille trattata chirurgicamente	2
Rottura dei legamenti della caviglia trattata chirurgicamente (non cumulabili tra loro)	1

LUSSAZIONI

COLONNA VERTEBRALE	Classe
Lussazione atlo/occipitale tra occipite II e seconda vertebra cervicale evidenziata radiologicamente	1

ARTO SUPERIORE (destro o sinistro)	Classe
Lussazione dell'articolazione sterno-claveare trattata chirurgicamente	1
Lussazione della spalla evidenziata radiologicamente	2
Lussazione del gomito evidenziata radiologicamente	2
Lussazione del polso evidenziata radiologicamente	2
Lussazione del pollice evidenziata radiologicamente	1
Lussazione dell'articolazione acromion-claveare evidenziata radiologicamente	0

ARTO INFERIORE (destro o sinistro)	Classe
Lussazione dell'anca evidenziata radiologicamente	2
Lussazione della caviglia evidenziata radiologicamente	2
Lussazione dell'articolazione metatarso-falangea dell'alluce evidenziata radiologicamente	1

AMPUTAZIONI

ARTO SUPERIORE	Classe
Amputazione della falange ungueale altre dita della mano escluso pollice	1
Amputazione di due o più falangi di dita della mano escluso pollice	2
Amputazione totale di un altro dito della mano diverso dal pollice	2
Amputazione della falange ungueale del pollice	2
Amputazione totale del pollice	3
Amputazione totale del pollice e di due o più dita della mano	4
Amputazione di una mano o di tutte le dita di una mano	5
Amputazione dell'arto superiore all'avambraccio	5
Amputazione dell'arto superiore al terzo prossimale	6

ARTO INFERIORE	Classe
Amputazione della falange ungueale dell'alluce	1
Amputazione di dita del piede escluso l'alluce	1
Amputazione dell'alluce	2
Amputazione di un piede dalla linea metatarsale	4
Amputazione dell'arto inferiore sotto il ginocchio	4
Amputazione dell'arto inferiore sopra il ginocchio	5
Amputazione dell'arto inferiore al terzo prossimale	6
Amputazione di entrambi i piedi	6

LESIONI SISTEMA NERVOSO (permanenti - stabilizzate)

SISTEMA NERVOSO PERIFERICO	Classe
Paralisi del III nervo cranico	4
Paralisi completa nervo cranico diverso dal III (non cumulabili tra loro)	3
Lesione totale plesso brachiale	5
Paralisi del nervo ascellare	3
Paralisi del nervo radiale (non cumulabile)	4
Paralisi del nervo mediano (non cumulabile)	4
Paralisi del nervo ulnare (non cumulabile)	3
Paralisi del nervo femorale	4
Paralisi completa del nervo sciatico	5
Paralisi completa del nervo sciatico popliteo esterno	3
Paralisi completa del nervo sciatico popliteo interno	2

SISTEMA NERVOSO CENTRALE	Classe
Afasia	5

MIDOLLO SPINALE	Classe
Monoparesi dell'arto superiore	5
Monoparesi dell'arto inferiore	5
Paraparesi degli arti inferiori senza perdita della capacità deambulatoria	4
Paraparesi degli arti inferiori con perdita della capacità deambulatoria	6
Tetraparesi	6

USTIONI

USTIONI DAL 2° GRADO (Certificate e quantificate dalla Cartella Clinica rilasciata dall'Istituto di Cura)	Classe
Ustioni di 2° grado o superiore al corpo dal 9% al 25% della superficie corporea	2
Ustioni di 2° grado o superiore al corpo estese a più del 25% della superficie corporea	4
Ustioni di 2° grado o superiore dal 5% al 25% del volto	3
Ustioni di 2° grado o superiore al volto oltre il 25%	4